

**ISTITUTO OMINICOMPENSIVO
SAN TOMMASO D'AQUINO
DI GROTTAMINARDA**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO**

a.s. 2024/25

Indice

Art.1.

Premessa.....	pag. 1
Art. 2. Finalità del Regolamento.....	pag. 2
Art.3 Riferimenti normativi.....	pag. 2
Art. 4 Definizioni di Bullismo e Cyberbullismo.....	pag. 3
Art. 5 Figure e ruoli: le azioni di corresponsabilità.....	pag.4
Art. 6 Le responsabilità.....	pag.8
Art. 7 Le azioni di prevenzione.....	pag.9
Art.8 Le Procedure di segnalazione ed intervento.....	pag.9
Art.9. Le mancanze disciplinari	pag.13
Art.10 Utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici.....	pag. 14
Art. 11 Strumenti di tutela.....	pag. 14
Art. 12 Misure educative e sanzioni	pag. 15
Art.13 Tabella mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti.....	pag.16
Art. 14 Entrata in vigore	pag. 18
ALL.A Scheda di prima segnalazione	
ALL.B Scheda di segnalazione approfondita	
All.C Scheda di monitoraggio	

Art.1 Premessa

Il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni di carattere sociale legati ai gruppi di riferimento. Per prevenire e contrastare tali problematiche è necessario intervenire sulle culture e sui contesti in cui si sono originati. Al fine di assolvere a tale delicato compito è necessario diffondere una cultura della legalità ed attuare un'educazione alla responsabilità ed alla convivenza, nel quadro di una scuola inclusiva ed integrale.

È fondamentale puntare alla costruzione di un'etica sociale e di una civile convivenza, grazie alle quali si possano comprendere i valori del rispetto, della dignità e dell'uguaglianza, secondo un percorso formativo e di crescita, in cui siano sviluppate, di pari passo, l'educazione civica e l'educazione digitale.

Tale integrazione permette il raggiungimento delle competenze civiche, favorisce il senso di responsabilizzazione, la conoscenza dei rischi e la valorizzazione delle relazioni in contesti scolastici, sociali e digitali.

Art. 2 Finalità del regolamento

L'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso D'Aquino è fortemente impegnato sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio e a tutelare i minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia nella posizione di autori di illeciti.

Le questioni connesse con i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo devono essere affrontate con specifica attenzione e severità, prevedendo azioni educative e misure sanzionatorie, pur nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

Il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi di bullismo cyberbullismo.

Art. 3 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento sul bullismo e cyberbullismo è emanato in attuazione della legge 29 maggio 2017 n. 71 e s.m.i, ed assume come quadro di riferimento la normativa di seguito indicata:

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 "*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*";
- D.P.R. 249/98 e DPR 235/2007 "*Statuto delle studentesse e degli studenti*";
- *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, MIUR aprile 2015;
- *Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo*, MIUR ottobre 2017;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*";

- *Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo*, MIUR febbraio 2021;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 *“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”*.

Art. 4 Definizioni di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo

La legge 70/24, è intervenuta per la prima volta a dare una definizione normativa di bullismo, intendendo con tale espressione *“l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”*.

Per bullismo, pertanto, deve intendersi ogni forma di comportamento sociale di tipo violento ed intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da un soggetto, il c.d. bullo (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro soggetto, c.d. vittima, percepito come bersaglio facile e incapace a difendersi.

Affinché possa parlarsi di bullismo, devono ricorrere le seguenti caratteristiche:

- **Intenzionalità:** le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi.
- **Ripetizione:** i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo.
- **L’asimmetria nella relazione:** uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei.

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **Diretto:** si manifesta in attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (atti aggressivi, calci, pugni, derisione, critica, provocazione svalutazione, umiliazione, accuse). Vi rientrano anche il danneggiamento intenzionale delle cose altrui, il furto di oggetti nonché l’estorsione di denaro o di altri beni.
- **Indiretto:** colpisce la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l’esclusione dal gruppo, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie (bullismo sociale), nonché con la rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

Il cyberbullismo:

La legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce cyberbullismo *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita,*

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è, pertanto, una forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete ...) e si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **l'assenza di relazione tra vittima e bullo:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate;
- **rapida diffusione** - la diffusione in rete è incontrollabile ed il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale);
- **assenza di limiti spazio- temporali:** la persecuzione virtuale non si arresta nel momento in cui la vittima abbandona il luogo sociale condiviso con i bulli (es. scuola), ma prosegue senza sosta nell'epoca della “perenne connessione”.

Le tipologie di cyberbullismo:

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- **esclusione:** dalla comunicazione online, dai gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc .

Art. 5 Figure e ruoli: le azioni di corresponsabilità

All'interno della comunità scolastica sono chiamati in causa diverse figure impegnate a collaborare per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Ogni figura ha dei compiti specifici.

Il Dirigente scolastico:

- Individua all'interno del collegio dei docenti un referente del bullismo e del cyberbullismo ed un team antibullismo da esso coordinato.
- Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo/cyberbullismo, un Codice interno antibullismo (di seguito denominato Regolamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo), una politica antibullismo, un piano annuale antibullismo, un vademecum della procedura di segnalazione ed intervento.
- Istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (art. 4 l.70/24).
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, che mirano a far acquisire regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, anche in collaborazione con enti, associazioni, Istituzioni, coinvolgendo alunni docenti genitori ed esperti.
- Promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti perché acquisiscano le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti, nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e, conseguentemente, predispone adeguate azioni di carattere educativo e/o sanzionatorio.
- Procede con la segnalazione ai servizi sociali nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi i comportamenti del bullo/cyberbullo, mostri atteggiamenti oppositivi o inadeguatezza e debolezza educativa.
- Denuncia all'autorità giudiziaria le ipotesi di reato procedibili d'ufficio.
- Crea un banner dedicato sul sito scolastico in cui pubblicare i contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo e rende noto il nominativo del Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio (Legge71/2017).

In particolare:

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
- Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo.
- Coordina il Team antibullismo e per l'emergenza ed il Tavolo Permanente di Monitoraggio.

- Coadiuvava il Dirigente scolastico nella redazione del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo, della politica antibullismo, del piano annuale delle attività e della procedura di segnalazione e di intervento.
- Partecipa ai corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- Coordina, anche con il supporto dei colleghi, tutte le attività di prevenzione e informazione che riguardano non solo la conoscenza del fenomeno, ma anche le sanzioni previste e le responsabilità di natura civile e penale.
- Organizza convegni/seminari/corsi, coinvolgendo, in un'azione di collaborazione, i diversi soggetti del territorio : forze dell'ordine, polizia postale, psicologi, avvocati, assistenti sociali etc.)

Il Team Bullismo/Team Emergenza:

- Coadiuvava il dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione e del bullismo/cyberbullismo.
- Assume la presa in carico dei casi segnalati.
- Conduce la valutazione del caso.
- Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento.
- Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo.

Il Tavolo permanente di monitoraggio:

La legge 70 del 2024 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente di monitoraggio per analizzare periodicamente i dati relativi al bullismo, valutare l'efficacia delle misure adottate e proporre miglioramenti. Del Tavolo di monitoraggio fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Il Collegio dei docenti:

- "All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- Approva il Regolamento per il bullismo/cyberbullismo e le procedure di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

I docenti:

- Segnalano al D.S. ed al Referente del Team bullismo/antibullismo tutti gli episodi sospetti di cui vengono a conoscenza, sia in maniera diretta che indiretta.
- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola e valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico ed al Referente bullismo/cyberbullismo.

- Si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola

I Coordinatori di classe:

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti Bullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: gli interventi educativi, le sanzioni disciplinari, le attività di recupero, ed eventuali collaborazioni con altri soggetti del territorio.

Il Consiglio di classe:

- Investe nel clima della classe, educando alla partecipazione attiva, alle responsabilità ed al rispetto reciproco.
- Pianifica attività didattiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori della civile convivenza.

Le studentesse e gli studenti:

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzato dalla scuola.
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica.
- Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e affini all'interno della Scuola e che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'edificio scolastico, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- Gli studenti della scuola di primaria e della scuola di secondaria di primo grado si impegnano a rispettare il divieto assoluto di utilizzo del telefono cellulare in classe (anche ai fini educativi e didattici) e si impegnano, parimenti, ad utilizzare gli altri dispositivi digitali quali tablet e pc sotto la guida dei docenti.
- Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, docenti, ecc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.
- Si impegnano a combattere i pregiudizi e le discriminazioni e ad assumere comportamenti rispettosi nei confronti di chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.

- I rappresentanti degli studenti promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione, la solidarietà e la creatività. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

Le famiglie:

- Partecipano alle azioni di formazione e/o informazione che la scuola propone nel corso dell'anno scolastico, in merito ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- Pongono particolare attenzione ai comportamenti dei propri figli e vigilano che facciano un uso corretto delle tecnologie.
- Firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- Si impegnano a conoscere i regolamenti d'istituto e le sanzioni in esso stabilite per i casi di bullismo e cyberbullismo e le potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia.

I collaboratori scolastici:

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Art. 6 Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità:

- Culpa del Bullo Minore;
- Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola.

Culpa del bullo minore

Responsabilità penale: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

Responsabilità amministrativa: possibile ammonimento del Questore fino a 18 anni, solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata ancora sporta querela.

Responsabilità disciplinare: in relazione a quanto previsto dal regolamento d'Istituto.

Culpa in educando e in vigilando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del c.c.. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori, per gli atti illeciti commessi dal figlio minore. I genitori sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola:

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del c.c., secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

Art. 7 Le azioni di prevenzione

La scuola si impegna a creare un ambiente sicuro e sereno, comunicando a studenti e famiglie, sin dall'inizio dell'anno scolastico che atteggiamenti di prevaricazione e prepotenza non saranno consentiti. L'obiettivo è creare una mentalità educativa che condivida nella comunità scolastica una serie di azioni volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con il fine di abbattere l'indifferenza, l'omertà ed incoraggiare gli studenti a chiedere aiuto.

Gli interventi di tipo educativo, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori, sono un tipo di azione preventiva a carattere universale, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi. La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti o l'osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti. Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse; d'altro canto le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso insegnanti ed adulti in genere, gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé.

Gli interventi di tipo educativo preventivo includono l'attuazione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete; la diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative che l'istituto ha intrapreso, come i progetti che mirano all'inclusione della

diversità ed al rispetto reciproco; la formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e l'organizzazione e le regole per il loro utilizzo.

Art. 8 Le procedure di segnalazione e di intervento

Per gestire i casi di bullismo e cyberbullismo, la presa in carico delle emergenze da parte della Scuola risulta fondamentale, in quanto consente di non sottovalutare i casi di potenziali bullismo e vittimizzazione e di procedere tempestivamente, con interventi mirati ed appropriati.

La presa in carico delle emergenze, consente, infatti:

- di interrompere o quantomeno alleviare le sofferenze della vittima;
- di rendere i bulli/cyberbulli consapevoli delle azioni poste in essere;
- dimostrare all'intera Comunità Scolastica che nessun atto di bullismo/cyberbullismo e violenza in genere, è tollerato all'interno dell'Istituto e che le eventuali condotte illecite tenute dagli studenti comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Regolamento del bullismo/cyberbullismo.

La procedura di intervento (Cfr *"Procedura di segnalazione ed intervento pubblicata sul sito web della Scuola"*) si articola in 4 fasi:

Fase	Azione
1° fase	prima segnalazione
2° fase	valutazione approfondita
3° fase	scelta dell'intervento e gestione del caso
4° fase	Monitoraggio

Prima fase: la prima segnalazione

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad episodi di presunto bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato, perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione può essere effettuata da chiunque sia venuto a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo.

Segnalazione da parte degli studenti:

La segnalazione può essere effettuata direttamente dallo studente che subisce atti di bullismo oppure da compagni e testimoni di atti e prepotenze. In questo caso la segnalazione può avvenire in vari modi:

- parlandone direttamente con l'insegnante, il quale formalizzerà, la segnalazione attraverso la scheda di prima segnalazione (All.A);
- utilizzando la scheda di prima segnalazione, disponibile sui tavoli del personale ATA e scaricabile dal sito web dell'Istituto (All. A), da compilare ed imbucare in apposite cassette a disposizione in ogni plesso;
- compilando il modulo google <https://forms.gle/1dkAknvqXTJXCLKx7>
- scrivendo una mail all'indirizzo dedicato: antibullismo@iissgrottaminarda.edu.it

Le cassette sono posizionate sui tavoli del personale ATA, e sono chiuse in modo da evitare l'apertura da parte di persone non autorizzate.

Il controllo sulla presenza di schede nel box avviene a cura del personale ATA, due volte a settimana. Le schede estratte vengono consegnate tempestivamente ai collaboratori del D.S./responsabili di plesso, che provvederanno ad inoltrarle al Dirigente Scolastico ed al Referente per il bullismo ed il cyberbullismo.

Segnalazione dei docenti

Qualora un docente venga a conoscenza attraverso l'osservazione diretta, segnalazione scritta, oppure tramite colloquio privato con un ragazzo o un genitore, di episodi di bullismo cyberbullismo è tenuto a darne segnalazione scritta, attraverso la scheda prima segnalazione (All. A).

La scheda, una volta compilata, va consegnata direttamente ai collaboratori del D.S./responsabili di plesso, che provvederanno ad inoltrarla al Dirigente Scolastico ed al Referente per il bullismo ed il cyberbullismo.

Segnalazione dei collaboratori scolastici

Qualora un collaboratore scolastico venga a conoscenza attraverso l'osservazione diretta, oppure tramite colloquio privato con un ragazzo di episodi di bullismo/cyberbullismo, è tenuto a darne segnalazione scritta attraverso la scheda di prima segnalazione (All. A).

La scheda una volta compilata va consegnata direttamente ai collaboratori del D.S./responsabili di plesso, che provvederanno ad inoltrarla al Dirigente Scolastico ed al Referente per il bullismo ed il cyberbullismo.

Segnalazioni dei genitori

Un genitore, che intenda segnalare un possibile caso di bullismo cyberbullismo di cui è vittima il proprio figlio, può parlarne con un docente, il quale formalizzerà la segnalazione attraverso la scheda di prima segnalazione (All. A).

Il genitore potrà altresì compilare il modulo google <https://forms.gle/1dkAknvqXTJXCLKx7> o scaricare la scheda di prima segnalazione dal sito dell'istituto ed inoltrarla, anche tramite e-mail, all'indirizzo dedicato: antibullismo@iissgrottaminarda.edu.it

Le segnalazioni via mail o attraverso i moduli google saranno ricevute dall'Animatore digitale, che provvederà ad inoltrare al D.S. ed al Referente bullismo/cyberbullismo.

Seconda fase: Valutazione approfondita

Una volta ricevuta la prima segnalazione di presunto bullismo cyberbullismo la Scuola procede alla valutazione approfondita della segnalazione, al fine di stabilirne la fondatezza e l'effettiva gravità, per mettere in campo tutte le contromisure possibili.

Il Team bullismo, in collaborazione con il docente coordinatore di classe o con altri insegnanti della classe eventualmente individuati dal DS, procederà tempestivamente ad un'istruttoria interna attraverso, raccolta di informazioni, colloqui/interviste con gli attori principali (segnalante, vittima, bullo, compagni testimoni, insegnanti di classe) e acquisizione di prove documentali. Le interviste con gli alunni minorenni vanno svolte sempre in presenza dei genitori.

È fondamentale che l'azione di approfondimento avvenga quanto prima in modo da evitare ulteriori sofferenze alla presunta vittima e l'eventuale evoluzione in negativo dei fenomeni.

La finalità principali della valutazione approfondita sono le seguenti:

- avere informazioni sull'accaduto
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- raccogliere informazioni sui diversi attori coinvolti: vittima, bullo, spettatori etc
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Al fine di tenere traccia delle informazioni recuperate durante i colloqui il Referente del bullismo e del cyberbullismo o un componente del Team appositamente delegato al caso dal D.S., compilerà la scheda "Valutazione approfondita" (All. B).

Una volta completata l'istruttoria i soggetti coinvolti (Team bullismo, docenti di classe delegati al caso), informano tempestivamente il DS e, unitamente allo stesso, procedono alla valutazione.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della Scuola. Nel caso le condotte emerse integrino, comunque, degli illeciti disciplinari si applicheranno le sanzioni previste dal regolamento di disciplina ordinario.

Qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, sarà aperto un protocollo per la gestione del caso.

Terza fase: scelta dell'intervento e gestione del caso

A seguito di un'approfondita valutazione, il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha caratteristiche specifiche e andrà trattato in modo diverso.

La procedura da seguire tendenzialmente sarà la seguente:

- comunicazione alla famiglia della vittima: Il D.S. informa tempestivamente i genitori della vittima (o chi esercita la responsabilità genitoriale) tramite convocazione, fornisce loro

supporto e protezione, concordando le modalità di soluzione della questione ed analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola;

- comunicazione alla famiglia del bullo cyberbullo: Il D.S. informa tempestivamente i genitori del bullo/cyberbullo (o chi esercita la responsabilità genitoriale) tramite convocazione, avvia il procedimento disciplinare secondo la procedura prevista (contestazione di addebito, ascolto giustificazioni, memorie difensive, convocazione organo competente per l'irrogazione della sanzione);
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe per la scelta dell'intervento da attuare:

intervento educativo: intervento sulla classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione delle relazioni tra bullo e vittima;

intervento disciplinare: qualora il fatto sia reputato grave, saranno applicate le sanzioni previste nel regolamento per il bullismo ed il cyberbullismo.

- segnalazione ai servizi sociali nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi i comportamenti del bullo/cyberbullo, mostri atteggiamenti oppositivi o inadeguatezza e debolezza educativa;
- denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di reati procedibili d'ufficio.

Laddove già dalla prima segnalazione dovessero emergere prove inconfutabili di condotte integranti ipotesi di reato gravi e procedibili d'ufficio, il D.S. procederà immediatamente ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. In questo caso, al fine di non compromettere il buon esito indagini di P.G., si eviterà di svolgere i colloqui e le interviste con i soggetti coinvolti (vittima, bullo/cyberbullo, compagni testimoni).

Il D.S. procederà, in ogni caso, alla convocazione del Consiglio di classe per stabilire eventuali interventi educativi o disciplinari.

Quarta Fase: monitoraggio

Il team bullismo/cyberbullismo, i docenti di classe e gli altri soggetti che hanno condotto la gestione del caso, provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure adottate, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione della sofferenza da parte della vittima, utilizzando la scheda di monitoraggio (All.C).

Art. 9 Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: la violenza fisica, la violenza psicologica, l'intimidazione, operate dal singolo o dal gruppo, specie se reiterate, con l'intenzione di nuocere e creare l'isolamento della vittima. Rientrano negli atti di bullismo anche il

danneggiamento intenzionale delle cose altrui, il furto di oggetti, nonché l'estorsione di denaro o di altri beni.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO:

- **Flaming:** invio di messaggi dal contenuto aggressivo, volgare, denigratorio, finalizzati a suscitare discussioni on line (è necessaria la presenza on-line dei contendenti).
- **Harassment:** invio ripetuto di messaggi, per via telematica, a contenuto volgare, aggressivo e/o minatorio con l'obiettivo di ferire qualcuno.
- **Denigration:** diffusione per via informatica o telematica di notizie, fotografie o videoriprese, vere o artefatte, riguardanti la vittima, con lo scopo di ridicolizzarne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza.
- **Impersonation:** si verifica quando un soggetto si impadronisce delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima o crea falsi profili e ne approfitta per creare nocumento o imbarazzo, ad esempio inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni.
- **Outing and trickery:**(rivelazioni ed inganno) consta nell'ottenimento di immagini "sensibili" della vittima, e nella loro successiva diffusione, questa volta senza consenso, attraverso circuiti informatici (chat e social networks).
- **Sexting:** invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite altri mezzi informatici.
- **Exclusion:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Cyberstalking:** molestare e denigrare ossessivamente una persona online, per incutere paura e terrore, generando in essa una sensazione di insicurezza e facendola temere per la propria incolumità.

Qualsiasi atto di bullismo e/o cyberbullismo è ritenuto deprecabile ed inaccettabile e viene adeguatamente sanzionato, secondo quanto nella Tabella delle mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti di cui al successivo art. 13.

Art. 10 Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici

Per gli allievi della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado vige il divieto assoluto di utilizzo del telefono cellulare in classe, anche ai fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Gli altri dispositivi digitali, quali tablet e pc, possono essere utilizzati sotto la guida dei docenti.

Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc, etc.) per fini non didattici è categoricamente vietato all'interno dell'Istituto (classi, laboratori, corridoi, bagni, cortili, palestra) durante tutta la giornata scolastica. Il

cellulare potrà essere eventualmente utilizzato solo per uso didattico e solo dopo autorizzazione del docente.

Gli allievi in possesso dei cellulari li terranno spenti e custoditi obbligatoriamente nello zaino. Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, l'alunno contatterà la famiglia attraverso gli uffici della segreteria, previa autorizzazione del docente. Solo qualora non ci dovesse essere la possibilità di contattare la famiglia attraverso i regolamentati canali di comunicazione, può esservi l'autorizzazione da parte del docente all'utilizzo del cellulare personale.

L'infrazione al divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici comporta oltre alle sanzioni principali previste nel regolamento di disciplina e nel regolamento del bullismo e del cyberbullismo, anche la sanzione accessoria del sequestro temporaneo.

Il docente procede, infatti, al sequestro temporaneo degli apparecchi che, in caso di prima infrazione, saranno riconsegnati allo studente al termine dell'orario scolastico. Nel caso di reiterata infrazione, l'apparecchiatura sarà affidata al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore (previa rimozione della sim, che rimarrà nella disponibilità dello studente titolare) che ne disporrà la riconsegna ai genitori dello studente tempestivamente convocati a Scuola.

Art.11 Strumenti di tutela

Istanza di ammonimento al Questore

Agli alunni minorenni, di età superiore agli anni quattordici, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Il predetto articolo prevede che nel caso in cui non si ravvisino ipotesi di reato perseguibili d'Ufficio, o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, un'istanza di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con specifiche prescrizioni. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Oscureamento, rimozione, blocco dei contenuti diffusi in rete

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore), che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare, al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se, entro le 24 successive al ricevimento dell'istanza, il gestore non avrà comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere ed entro 48 ore non avrà provveduto effettivamente all'oscureamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che

rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Art. 12 Misure educative e sanzioni

L'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso D'Aquino:

- Considera come infrazione grave le condotte di bullismo e di cyberbullismo ed interviene con azioni educative e formative e con misure sanzionatorie.
- Considera deplorable anche le condotte di coloro che sostengono il bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento dello stesso.
- Adotta misure educative /formative: incontri con gli alunni coinvolti tesi a responsabilizzare il bullo/cyberbullo o il gruppo di bulli; interventi/discussioni di sensibilizzazione in classe; interventi con il supporto dei servizi sul territorio; ripristino di regole di comportamento in classe; sostegno alla vittima.
- Adotta sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti (cfr. tabella "SANZIONI"), privilegiando, laddove possibile, sanzioni disciplinari che tendono alla rieducazione ed al recupero dello studente, anche attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 13 Tabella mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti

La seguente tabella integra la tabella delle sanzioni riportata nel regolamento di disciplina ordinario, mettendo in evidenza solo i comportamenti riconducibili ai casi di bullismo/cyberbullismo.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, per l'individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni, nonché per l'applicazione delle relative procedure, ivi compresa l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto espressamente statuito dal regolamento di disciplina.

BULLISMO CYBERBULLIS MO	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI Articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
BULLISMO	A. Linguaggio volgare, scurrile, blasfemo, insulti, epiteti offensivi ed atteggiamenti provocatori nei confronti di altri studenti (ingiuria – diffamazione).	A.1 Richiamo scritto sul registro di classe A.2 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S. A.3 Sospensione con obbligo di frequenza	A.1 Docente A.2 Dirigente scolastico A.3 Dirigente Scolastico
	B. Utilizzo di parole o atti che consapevolmente tendono ad emarginare o intimidire altri studenti, a	B.1. Richiamo scritto sul registro di classe B.2 Sospensione con obbligo di frequenza	B.1. Docente B.2 Dirigente Scolastico B.3 Consiglio di classe

	deriderli o umiliarli (violenze psicologiche – minacce),	B.3 Sospensione fino a 15 giorni	
	C. Ricorso alla violenza, calci, pugni, spintoni, lancio di oggetti, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui (percosse, lesioni).	C.1. Richiamo scritto sul registro di classe C.2 Sospensione con obbligo di frequenza C.3 Sospensione fino a 15 giorni	C.1 Docente C.2 Dirigente Scolastico C.3 Consiglio di classe
	D. Estorsione, furto o danneggiamento di beni di altri studenti.	D.1. Richiamo scritto sul registro di classe D.2 Sospensione con obbligo di frequenza D.3 Sospensione fino a 15 giorni	D.1 Docente D.2 Dirigente Scolastico D.3 Consiglio di classe
	E. Indurre la vittima a compiere azioni pericolose in modo da accrescere la dipendenza del singolo dal gruppo.	E.1. Richiamo scritto sul registro di classe E.2 Sospensione con obbligo di frequenza E.3 Sospensione fino a 15 giorni	E.1 Docente E.2 Dirigente Scolastico E.3 Consiglio di classe
CYBERBULLI SMO	F. Diffusione e condivisione dei comportamenti di cui alle lettere A) B) C)D) E) attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea etc.	F.1. Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S F.2 Sospensione con obbligo di frequenza F.3 Sospensione fino a 15 giorni F.4 Sospensione oltre i 15 gg	F.1 Dirigente Scolastico F.2 Dirigente Scolastico F.3 Consiglio di classe F.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	G. Invio di messaggi dal contenuto aggressivo, volgare, denigratorio, finalizzati a suscitare discussioni on line (Flaming)	G.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S G.2 Sospensione con obbligo di frequenza G.3 Sospensione fino a 15 giorni G.4 Sospensione oltre i 15 gg	G.1 Dirigente Scolastico G.2 Dirigente Scolastico G.3 Consiglio di classe G.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	H. Invio ripetuto di messaggi, per via telematica, a contenuto volgare, aggressivo e/o minatorio con l'obiettivo di ferire qualcuno (Harassment).	H.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S H.2 Sospensione con obbligo di frequenza H.3 Sospensione fino a 15 giorni H.4 Sospensione oltre i 15 gg	H.1 Dirigente Scolastico H.2 Dirigente Scolastico H.3 Consiglio di classe H.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	I. Diffusione per via informatica o telematica di notizie, fotografie o videoriprese, vere o artefatte, riguardanti la vittima, con lo scopo di ridicolizzarne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza (Denigration).	I.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S I.2 Sospensione con obbligo di frequenza I.3 Sospensione fino a 15 giorni I.4 Sospensione oltre i 15 gg	I.1 Dirigente Scolastico I.2 Dirigente Scolastico I.3 Consiglio di classe I.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
CYBERBULLI SMO	L. Impadronirsi delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima o creare falsi profili per creare nocimento o imbarazzo, ad esempio inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni (Impersonation).	L.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S L.2 Sospensione con obbligo di frequenza L.3 Sospensione fino a 15 giorni L.4 Sospensione oltre i 15 gg	L.1 Dirigente Scolastico L.2 Dirigente Scolastico L.3 Consiglio di classe L.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	M. ottenimento di immagini "sensibili" della vittima e loro successiva diffusione, senza consenso, attraverso circuiti informatici (chat e social networks) (Outing and trickery, Revenge Porn.)	M.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S M.2 Sospensione con obbligo di frequenza M.3 Sospensione fino a 15 giorni M.4 Sospensione oltre i 15 gg	M.1 Dirigente Scolastico M.2 Dirigente Scolastico M.3 Consiglio di classe M.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	N. Invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite altri mezzi informatici (Sexting).	N.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S N.2 Sospensione con obbligo di frequenza N.3 Sospensione fino a 15 giorni N.4 Sospensione oltre i 15 gg	N.1 Dirigente Scolastico N.2 Dirigente Scolastico N.3 Consiglio di classe N.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	O. Escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione (Exclusion).	O.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S O.2 Sospensione con obbligo di frequenza O.3 Sospensione fino a 15 giorni O.4 Sospensione oltre i 15 gg	O.1 Dirigente Scolastico O.2 Dirigente Scolastico O.3 Consiglio di classe O.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario
	P. Molestare e denigrare ossessivamente una persona online, per incutere paura e terrore, generando in essa una sensazione di insicurezza e	P.1 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S P.2 Sospensione con obbligo di frequenza P.3 Sospensione fino a 15 giorni	P.1 Dirigente Scolastico P.2 Dirigente Scolastico P.3 Consiglio di classe P.4 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario

	facendola temere per la propria incolumità (Cyberstalking).	P.4 Sospensione oltre i 15 gg	
	Q. Recidiva nelle condotte previste dalla lett. F) alla lett. P	Q.1 Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico Q.2 Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato	Q.1 Consiglio d'Istituto Q.2 Consiglio d'Istituto Commissario straordinario

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI Articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
MANC ATA OSSE RVANZ A DELLE DISPO SIONI I ORGA NIZZAT IVE UTILIZ ZO DEL CELLU LARE E DI ALTRI DISPO SITIVI ELETT RONICI	R. Uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico	R.1 Richiamo scritto sul registro di classe R.2 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S. R.3 Sospensione con obbligo di frequenza R.4 Esclusione da uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione <i>N.B. I dispositivi verranno temporaneamente sequestrati secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina</i>	R.1 Docente R.2 Dirigente Scolastico R.3 Dirigente Scolastico R.4 Consiglio di classe
	S. Utilizzo di dispositivi elettronici durante una verifica scritta	S.1 Richiamo scritto sul registro di classe e ritiro della verifica S.2 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S. S.3 Sospensione con obbligo di frequenza <i>N.B. I dispositivi verranno temporaneamente sequestrati secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina</i>	S.1 Docente S.2 Dirigente Scolastico S.3 Dirigente Scolastico
	T. Riprese e divulgazioni di immagini, suoni filmati attinenti alla vita della scuola, senza il consenso del D.S.	T.1 Richiamo scritto sul registro di classe e ritiro della verifica T.2 Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S. T.3 Sospensione con obbligo di frequenza <i>N.B. I dispositivi verranno temporaneamente sequestrati secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina</i>	T.1 Docente T.2 Dirigente Scolastico T.3 Dirigente Scolastico

Le infrazioni di cui sopra si intendono riferire anche ad eventuali comportamenti tenuti in occasioni di uscite didattiche, visite distruzioni, scambi ed attività laboratoriali esterne, sia in Italia che all'estero.

Le condotte di bullismo/cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Tutte le sanzioni devono essere motivate ed adottate secondi criteri di efficacia, economicità e trasparenza.

Le sanzioni sono sempre proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Il Consiglio di Classe potrà sempre applicare, a sua discrezione, la sanzione accessoria dell'esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi d'istruzione, nonché la sanzione di attività di natura sociale.

Le sanzioni irrogate potranno essere convertite, su richiesta dell'interessato, in lavori in Istituto a favore della comunità scolastica o in attività nelle associazioni di volontariato.

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno una funzione prevalentemente rieducativa e si propongono di fare acquisire agli studenti la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli ad interagire correttamente con gli altri sia all'interno che all'esterno della comunità scolastica.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, parte integrante del Regolamento d'Istituto, è stato approvato con delibera del Collegio dei docenti del 28/10/2024 e del Commissario Straordinario del 29/10/2024 ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, previa pubblicazione all'Albo e sul sito internet della Scuola.

Al Dirigente Scolastico e p.c. al Referente Antibullismo

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DI CASI DI PRESUNTO BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Nome e Cognome del segnalante: _____

Ruolo: chi sta segnalando è

- Vittima
- Alunno
- Genitore
- Docente
- Collaboratore scolastico
- Altro _____

Luogo: dove si è verificato l'episodio?

- In classe
- In corridoio
- In bagno
- In palestra
- In laboratorio
- Nelle vicinanze della scuola
- Altro

Data: Quando si è verificato l'episodio?

Data _____, orario approssimativo _____

Reiterazione: Quante volte si è verificato l'episodio?

- Una sola volta
- È già accaduto qualche volta
- È capitato spesso

Contesto: in quale contesto si è verificato l'episodio?

- Durante le lezioni
- Al cambio dell'ora
- Durante la ricreazione
- Nel tragitto casa/scuola
- All'uscita da scuola
- In gita scolastica

Conoscenza: come sei venuto a conoscenza dell'episodio?

- L'ho visto accadere
- È successo a me
- Ne _____ sono _____ venuto _____ a _____ conoscenza _____ perché

Descrizione: Che cosa è successo? Descrivere l'accaduto in modo preciso:

Soggetti coinvolti: Chi è stato? C'erano altre persone nel luogo dove è accaduto il fatto? Indicare nome, cognome, classe e plesso

- Bullo/i** _____ **Cyberbullo/i**
- Eventuali** _____ **complici**
- Vittima** _____
- Aiutanti della vittima** _____
- Spettatori** _____

Data _____

Firma

SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA DI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nome del membro del Team che compila lo screening	
Data	
Scuola/ Plesso	

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- La vittima, nome _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato la scheda di prima segnalazione:

4. Vittima, nome _____ Classe: _____

Altre vittime, nome _____ Classe: _____

5. Il bullo/cyberbullo

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Riportare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo/cyberbullismo è avvenuto?

- è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo" e ad emarginarlo;
- gli sono stati rubati dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti/danneggiati);

- è stato minacciato o obbligato a fare cose che non voleva fare;
- gli hanno attribuito dei nomi offensivi, hanno fatto commenti ingiuriosi o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso nomignoli ingiuriosi, gesti o atti;
- è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ha subito il furto di dati personali ed utilizzo sotto, falsa identità della propria password, account social ed email, rubrica del cellulare
- Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo/cyberbullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo/cyberbullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Da quanti compagni è sostenuto il bullo/cyberbullo?

13. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo/cyberbullo:

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

14. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

15. Gli studenti che possono sostenere la vittima:

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe: _____

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia (bullo/vittima) o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

Firma del membro del Team Bullismo/cyberbullismo

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening	
Data	
Scuola/ Plesso	

1. Monitoraggio

- a breve termine
- a lungo termine

2. Quanto tempo è passato dai fatti?

e dagli interventi attuati?

3. Rispetto ai momenti successivi agli episodi la situazione in generale è

- migliorata
- rimasta invariata
- peggiorata

4. Descrivere gli aspetti che hanno indotto alla risposta recedente

5. Rispetto ai momenti successivi agli episodi la situazione di sofferenza della vittima è

- migliorata
- rimasta invariata
- peggiorata

6. Descrivere gli aspetti che hanno indotto alla risposta precedente

7. Rispetto ai momenti successivi agli episodi la condotta del bullo/cyberbullo è

- migliorata
- rimasta invariata
- peggiorata

8. Descrivere gli aspetti che hanno indotto alla risposta precedente

Firma del membro del Team Bullismo/cyberbullismo
